

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Indice Generale

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di:

PARTE GENERALE **Sezione Prima**

1- DEFINIZIONI

- Decreto legislativo
- Modello organizzativo
- Fondazione
- Destinatari
- Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.
- Principi di Comportamento
- Attività a Rischio
- Protocollo/Procedura
- Sistema Disciplinare
- Dipendenti
- Linee Guida di Riferimento
- P.A.
- Reati rilevanti

2- LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

- Il Decreto Legislativo nr. 231/2001
- "Le sanzioni" ex D. Lgs. nr. 231/2001
- I reati rilevanti

3- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Funzione del Modello
- Esenzione dalla responsabilità
- Adozione del Modello Organizzativo
- Modifiche al Modello Organizzativo

4- INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

- Metodologia
- Criteri di valutazione del rischio
- Il sistema di controllo in generale
- Il Sistema delle deleghe
- Il Sistema di attribuzione delle procure
- Procedure e sistemi di controllo esistenti

5- DIFFUZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

- I Destinatari
- Formazione ed informazione dei Destinatari
- La comunicazione iniziale
- La Formazione

6- L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Scopo
- Requisiti
- Nomina, durata, decadenza e revoca
- Funzioni e Poteri

7- FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
- Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
- Risorse a disposizione

8- MODELLI COMPORTAMENTALI

- Principi Generali
- Sistema di deleghe e procure
- Rappresentanza dell'Ente in Giudizio
- Reati contro l'amministrazione pubblica, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Reati di lesione e omicidio colposo
- Reati ambientali e reati di contrabbando
- Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore
- Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
- Delitti contro il patrimonio culturale

9- SISTEMA DISCIPLINARE

- Principi generali
- Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- Violazioni del personale dipendente
- Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente
- Violazione del Revisore dei Conti
- Violazione dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori
- Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree a rischio reato

PARTE GENERALE

Sezione Seconda

- REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art.25-quinquies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI CONTRO LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25- octies.1 del Decreto nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies-D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI AMBIENTALI ED ECO-REATI (art. 25-undicies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies)
- REATI DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (art. 25-terdecies - D.Lgs. n. 231/2001 articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)
- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001 articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)
- REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006 Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)
- REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)
- REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)
- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25- septiesdecies del Decreto)
- DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25- duodevicies del Decreto)

PARTE SPECIALE
Sezione Prima

1. INTRODUZIONE

1.A- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (rev. 02 dell'11.11.2022)

1.B- Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D. Lgs. 231/01 all'Organismo di Vigilanza (rev. 00 del 6 luglio 2022)

PARTE SPECIALE
Sezione Seconda

2. ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE

3. IL SISTEMA DI DELEGHE/PROCURE E FUNZIONIGRAMMA DELLA FONDAZIONE

4. MACROTABELLA DI MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D.lgs. n. 231/2001

5. TABELLE di VALUTAZIONE del RISCHIO di OGNI SINGOLO PROCESSO RIFERITO ALLE AREE di ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D.lgs. n. 231/2001

6. ISTRUZIONI OPERATIVE SVILUPPATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI PROCESSI A RISCHIO REATO

7. STRUMENTI DI GOVERNO E CONTROLLO PRESENTI NELLA FONDAZIONE

PARTE GENERALE

Sezione Prima

1- Definizioni

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 nr. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

Fondazione

Fondazione "O.P. SS. Redentore" – Onlus, via Cardinali nr. 15 – 26022 Castelverde (CR).

Destinatari

Amministratori, dipendenti, consulenti stabili, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Principi di Comportamento

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

Attività a Rischio

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

Protocollo/Procedura

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio dei processi aziendali.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

Dipendenti

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

Linee Guida di Riferimento

Le linee Guida per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001.

P.A.

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati rilevanti

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/2001 e successive integrazioni.

2-La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 nr. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo nr. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. nr. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

"Le sanzioni" ex. Dl.gs. 231/2001

Le sanzioni vengono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un

minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire).

Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali, a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato, si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente una sanzione interdittiva, e, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

I reati rilevanti

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel D. Lgs. nr. 231/2001 che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi – tra cui di particolare rilievo sono il D. Lgs. nr. 61/2002, la Legge nr. 123 del 3 agosto 2007, la Legge nr. 99 del 23 luglio 2009 e il D. Lgs 7 luglio 2011 nr. 121 - la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati cc.dd. "presupposto".

a. *Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)*

- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica.

- b. **Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)**
- Documenti informatici;
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
- c. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**
- Associazione per delinquere;
 - Associazione di tipo mafioso;
 - Scambio elettorale politico – mafioso
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione;
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - Termini di durata massima delle indagini preliminari;
 - Traffico di organi prelevati da persona vivente.
- d. **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)**
- Concussione;
 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Circostanze aggravanti;
 - Corruzione in atti giudiziari;
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - Pene per il corruttore;
 - Istigazione alla corruzione;
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri;
 - Traffico di influenze illecite.
- e. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis)**
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
 - Alterazione di monete;
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

f. *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1)*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Frodi contro le industrie nazionali;
- Frode nell'esercizio del commercio;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

g. *Reati societari (art. 25-ter)*

- False comunicazioni sociali;
- Fatti di lieve entità;
- False comunicazioni sociali nelle società quotate;
- Falso in prospetto;
- Impedito controllo;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- Formazione fittizia del capitale;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Corruzione tra privati;
- Istigazione alla corruzione tra privati;
- Pene accessorie;
- Illecita influenza sull'assemblea;
- Aggiotaggio;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

h. *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)*

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Assistenza agli associati;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Condotte con finalità di terrorismo;
- Attentato con finalità di terrorismo o eversione;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni;
- Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II;

- Circostanze aggravanti e attenuanti;
- Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

i. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

k. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Pornografia virtuale;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.

l. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni);
- Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

m. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo;
- Circostanze aggravanti;
- Lesioni personali colpose.

n. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Autoriciclaggio.

n1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Frode informatica, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

o. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 quinquies L. 633/1941);

p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

q. Reati ambientali (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279);
- Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente;
- D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9).

r. Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98);
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

s. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto) (art. 25 terdecies)

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)
- Crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.

t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89).

u. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

v. Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

z. Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri disposizioni legislative in materia doganale (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

w. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art.518-bis c.p. e art.10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

x. Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 518-terdecies c.p.)

3-II Modello di organizzazione, gestione e controllo

Funzione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera nr. 74 del 20/11/2012.

Con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà della Fondazione, Consiglio di Amministrazione compreso.

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati Rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano come scopo la prevenzione degli stessi.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i Destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- ✓ la mappatura delle aree di attività a rischio della Fondazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. nr. 231/2001;
- ✓ la attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Fondazione del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- ✓ la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. nr. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e verosimilmente ottenibili;
- ✓ l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai Reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione ha provveduto attraverso la definizione delle procedure a mappare le aree a rischio ex D.lgs 231/2001.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto Legislativo, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, delle Linee Guida UNEBA, della più avanzata giurisprudenza del settore nonché delle specifiche iniziative già attuate dalla Fondazione.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, che illustra i principi e le finalità che la Fondazione si impone con la sua adozione, e di una serie di Parti Speciali che trattano, ciascuna di esse, alcune tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 73/2012 del 30/05/2012, e costituisce parte integrante del presente Modello.

Modifiche al Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale (che riunisce i vari allegati) e dal Codice Etico. Esso sarà suscettibile di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

4-Individuazione dei Processi a Rischio

Metodologia

Per l'analisi e l'individuazione dei Processi a Rischio si è utilizzata una metodologia di Risk Management che si può così riassumere:

Process assessment:

- check-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma dell'Ente.

Risk assessment:

- inventariazione macro-aree a rischio-reato;
- individuazione/abbinamento di specifici rischi per processo;
- "mappatura" delle attività in funzione del rischio rilevato "matrice rischi".

Risk management:

- analisi sistema preventivo e di auditing;
- elaborazione protocolli comportamentali;
- adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

Nell'ambito del suddetto procedimento sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al termine di tale analisi, così come meglio descritta nei vari allegati della Parte Speciale, la Fondazione ha ritenuto di regolamentare le aree a rischio reato con procedure che disciplinano in modo dettagliato e specifico le azioni e relative responsabilità.

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei Reati, o che comunque riducono tale rischio entro una soglia di ragionevole accettabilità.

In altre parole, tale soglia di accettabilità rappresenta un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

I Principi di Comportamento definiti nel presente Modello Organizzativo si ispirano ai seguenti criteri generali validi per ogni sistema di controllo:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione sia con riferimento al processo decisionario che con riferimento alla sua effettiva esecuzione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

Criteria di valutazione del rischio

Per rilevare l'entità dello standard si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli:

- 4 - ottimale
- 3 - buono
- 2 - discreto
- 1 - sufficiente
- 0 - insufficiente

I rischi sono stati valutati secondo il modello della esposizione al rischio, che si esprime nella nota equazione:

Esposizione = probabilità x danno

ove la probabilità rappresenta il numero di volte che l'evento dannoso può verificarsi e il danno è la quantificazione dell'evento dannoso, una volta che questo si è verificato.

Il criterio conduce naturalmente a una valutazione del tutto convenzionale, la cui finalità è unicamente quella di ottenere una migliore graduazione dei rischi.

Tale graduazione consente di ignorare quei rischi valutati come residuali e per i quali si conviene di non adottare alcuna misura precauzionale (rischio accettabile).

Per rilevare l'entità della valutazione del rischio si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli:

- 4 - rischio alto
- 3 - rischio medio / alto
- 2 - rischio medio
- 1 - rischio basso
- 0 - rischio nullo

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei reati. In particolare per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc...) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione.

Il sistema di controllo in generale

Il sistema di controllo della Fondazione si caratterizza per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigramma, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- ✓ conoscibilità all'interno della Fondazione;
- ✓ chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- ✓ chiara definizione delle linee di riporto.

Le procedure interne risultano caratterizzate dai seguenti elementi:

- ✓ separazione all'interno dei processi, tra i soggetti operativi e quelli di controllo;
- ✓ tracciabilità scritta dei passaggi rilevanti del processo;
- ✓ adeguato livello di formalizzazione.

L'attribuzione dei poteri è regolata da un sistema di deleghe e procure per cui si rimanda alle delibere allegate al presente Modello.

Il sistema di deleghe e procure, oltre a consentire l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili.

Il Sistema delle deleghe:

- ✓ tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ✓ ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;

- ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- ✓ i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il Sistema di attribuzione delle procure:

- ✓ le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione. Ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- ✓ la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti nell'ambito della stessa di analoghi poteri).

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo si inserisce nelle procedure e sistemi di controllo esistenti, andandoli ad integrare nella prospettiva sottesa alla ratio del D. Lgs. nr. 231/2001 e ciò avviene per quegli aspetti ritenuti idonei alla prevenzione dei rischi/reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello le seguenti procedure:

- lo Statuto (allegato)
- l'Organigramma (allegato)
- il Regolamento Generale e le Procedure Aziendali
- il Codice Etico (allegato)
- il Sistema di Deleghe e Procure (delibere allegate)
- il Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro (D.V.R. cui si rimanda))
- il Documento di Trattamento dei Dati
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato (ARIS-AIOP cui si rimanda)
- gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale dell'Ente (cui si rimanda)

5-Diffusione del Modello e formazione delle risorse

I Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è rivolto agli Amministratori, Dipendenti, collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della struttura (ex art. 6 D. Lgs. nr. 231/2001);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (ex art. 7 D. Lgs. nr. 231/2001).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli Amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che si andranno ad inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori in rapporto con la Fondazione al momento dell'adozione stessa.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico verranno quindi forniti ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti all'atto della nomina, ai dipendenti all'atto della assunzione, a tutti i consulenti, collaboratori all'inizio del rapporto unitamente al relativo contratto.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. nr. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto diversi livelli di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione, compresi nel piano di formazione aziendale che verrà attuato anche con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate, oltre che dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

6-L'Organismo Di Vigilanza

Scopo

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto assegna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la funzione di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i Reati, nonché, attraverso un *Organismo* dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (O.d.V.), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale *Organismo di Vigilanza* (O.d.V.) con il compito di vigilare con continuità ed indipendenza sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello onde formulare le relative proposte.

Dette eventuali modifiche dovranno sempre essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Requisiti

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'O.d.V. debbono essere:

- autonomia, indipendenza e onorabilità;
- professionalità;
- continuità d'azione.

1. Autonomia, indipendenza, onorabilità:

La posizione di garanzia dell'O.d.V. nell'ambito aziendale è assicurata là ove l'autonoma iniziativa di controllo viene esercitata senza interferenze o condizionamenti da parte di qualsiasi componente dell'Ente. L'O.d.V. non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali o in compiti operativi che costituiscono l'oggetto della sua attività.

Costituiscono condizione di ineleggibilità e incompatibilità i rapporti di parentela (coniugi e parenti o affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione), nonché le relazioni di natura patrimoniale o le altre condizioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Riguardo l'onorabilità non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, nr. 267 (legge fallimentare);
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. nr. 61/2002;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero

- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti.
3. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
 4. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nr. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, nr. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

2. Professionalità:

L'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, in particolare è richiesta la conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell'attività di internal auditing, di valutazione e gestione dei rischi, di analisi dei sistemi di controllo ma anche di conoscenze giuridiche, con particolare riferimento all'ambito penale, tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di Reato 231.

Costituisce elemento di forza la familiarità con i principali processi aziendali tipici delle fondazioni che operano nell'ambito socio-sanitario assistenziale.

3. Continuità d'azione

L'O.d.V. deve:

- lavorare per verificare l'applicazione concreta del Modello in termini sia di efficienza che di efficacia;
- verificare il rispetto delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello e l'individuazione di eventuali comportamenti non conformi;
- analizzare flussi informativi e segnalazioni;
- formulare proposte all'organo dirigente per eventuali aggiornamenti o adeguamenti del Modello.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione ha istituito un O.d.V. monocratico.

Nomina, durata, decadenza e revoca

L'O.d.V. è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato, previo accordo tra l'incaricato ed il Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza per "giusta causa" può essere disposta per:

- 1) interdizione e inabilitazione o grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza, o un'infermità o impossibilità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- 2) attribuzione all'O.d.V. di funzioni e responsabilità operative o per il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;

- 3) sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto 231 passata in giudicato o di un procedimento penale concluso tramite patteggiamento ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. (art. 6 co. 1 lett.d);
- 4) sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero patteggiamento per aver l'O.d.V. personalmente commesso uno dei Reati previsti dal decreto;
- 5) sentenza di condanna passata in giudicato dell'O.d.V. ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 6) per rilevanti inadempimenti connessi all'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza riguardo le notizie e le informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione o quando queste intervengano nel corso della carica.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà in qualsiasi momento rinunciare all'incarico attribuito, comunicando la propria decisione per iscritto mediante Raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione potrà sollevare anticipatamente l'Organismo di Vigilanza dall'incarico sempre a mezzo Raccomandata A/R con il medesimo termine di preavviso.

Durante la pendenza del suddetto termine l'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni.

Funzioni e Poteri

Ex art. 6 l'adozione del Modello spetta all'organo dirigente che rimane responsabile di ogni aggiornamento, posto che l'efficace attuazione presuppone l'aggiornamento nella prospettiva del progresso temporale dell'Ente.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento potranno essere inserite in apposito Regolamento predisposto dall'Organismo di Vigilanza ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell'Organismo di Vigilanza consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo e sollecitare l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori;
4. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali (obiettiva analisi di valutazione dei rischi aziendali).

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Scendendo su di un piano strettamente operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente in collaborazione con la Direzione Generale ed il Servizio Qualità interno della Fondazione, la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di Reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello.
3. Raccogliere, elaborare e conservare secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza al fine di consentire l'espletamento dei suoi compiti.
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Modello portate alla sua attenzione attraverso segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza sullo stesso e proporre alla Direzione Generale l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari interni secondo quanto stabilito dal CCNL.
5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, istruzioni operative, procedure, ecc.) siano rispondenti allo spirito della norma, provvedendo, in caso contrario, a proporre suggerimenti di modifica, così come già meglio descritto più sopra.
6. Verificare l'adempimento tempestivo da parte della Fondazione dei flussi informativi verso l'ASL aventi per oggetto il mantenimento dei requisiti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ai fini dell'accreditamento regionale per l'erogazione dei servizi nelle diverse Unità d'Offerta.

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di verificare l'adeguatezza degli interventi attuati dall'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza:

- gode di poteri di verifica, controllo e di accesso ai documenti aziendali;
- si avvale là ove necessario di risorse professionali adeguate e di eventuali risorse finanziarie che potranno essere allocate quando ciò risulti motivato dall'espletamento dei compiti.

7-Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, la documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello Organizzativo, secondo le procedure ivi contemplate, e ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ✓ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- ✓ le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- ✓ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza si è prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato attraverso la creazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- ✓ le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio la cui tenuta spetta allo stesso O.d.V.;
- ✓ ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in modo conforme al GDPR 2016/679 al Codice Privacy ex. D.lgs. 196/2003 ed al D.lgs. 101/2018;
- ✓ Si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto tra l'organismo di vigilanza e i dipendenti della Fondazione, attraverso la creazione di un indirizzo di posta elettronica, che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante. Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime, sebbene l'OdV garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante. L' Odv provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, le quali non possono essere anonime, e delle risultanze dell'attività di indagine. L'OdV, a seguito delle segnalazioni, effettua le necessarie indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando la fondatezza delle segnalazioni medesime. In sede di indagini l'OdV può ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione in via riservata e in forma protetta. Nel caso in cui l' Odv decida di archiviare la segnalazione, deve fornire per iscritto la motivazione e segnalare eventuali sanzioni da irrogare nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Se invece, accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare sempre nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare, verificando che nei confronti del segnalante non siano adottati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro successivi alla presentazione della segnalazione) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie del dipendente segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero a qualsiasi organizzazione sindacale. In ogni caso la direzione del personale è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del numero dei procedimenti disciplinari aperti. L'OdV riferisce periodicamente al Cda in merito

alla attuazione del modello e alle risultanze della propria attività di verifica e di controllo.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le informative concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- ✓ i rapporti preparati dai responsabili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei relativi contratti.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi istituzionali dell'ente, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in merito sull'attuazione del Modello presso la Fondazione.

Le violazioni del Modello che l'Organismo di Vigilanza ritenga non rilevanti ai fini del D. Lgs. nr. 231/2001, possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

Risorse a disposizione

L'eventuale allocazione di risorse, ai fini dell'attuazione del Modello 231, sarà fatta oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del budget annuale.

Viene altresì definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuale.

8-Modelli comportamentali

Principi generali

Le regole qui di seguito e che si richiamano sinteticamente suddivise per famiglie di reati si ispirano ai principi richiamati nel Codice Etico ed ispirano le procedure implementate in Fondazione ovvero specificamente contenute nelle istruzioni operative all'uopo create.

Esse si possono considerare dei veri e propri standard 231 ossia componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione del rischio di accadimento dei reati.

In particolare per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc....) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente.

In generale e via trasversale:

Controlli indipendenti

Ogni forma di controllo indipendente e cioè proveniente da ente di parte terza se sufficientemente indipendente può costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

Formazione e comunicazione

Sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento.

La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le Regole di comportamento e la conoscenza delle regole, delle deleghe, delle procure e delle procedure, dei flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

Obblighi informativi all'OdV

E' obbligo trasmettere all'O.d.V. le informazioni concernenti i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.

Obblighi organizzativi

1. Ogni attività autorizzata in via generale o specificatamente all'interno della Fondazione deve essere registrata (principio della tracciabilità) e quindi verificabile anche rispetto al suo autore (principio della identificazione anche temporale ovvero firma e data). Vale altresì il principio per cui ogni documento deve essere redatto in modo conforme alla normativa vigente.

2. Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi, e, per quanto compatibile con l'organizzazione della Fondazione, si deve evitare che più fasi della stessa procedura siano affidate ad un unico soggetto, senza che altri effettuino un effettivo controllo riguardo al processo/procedura.

3. Le risorse finanziarie della Fondazione e la relativa movimentazione dovranno essere sempre registrate e l'eventuale utilizzo del denaro contante dovrà avvenire con flussi di cassa chiari. La conservazione del denaro contante (in cassaforte) dovrà avvenire a cura di responsabili individuati con delega formale.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure, oltre a consentire l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili.

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità;
- tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il Sistema di attribuzione delle procure deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno devono essere titolari della **relativa delega/procura**;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nella concessione di deleghe, sub- deleghe e procure, quando la funzione delegata ha diretto impatto sui soci e sui terzi.

Rappresentanza dell'Ente in Giudizio

L'art. 39 del D.lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'Ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che, munito di procura, potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente; di talché lo Statuto della Fondazione già prevede che, in caso di impedimento del Presidente, assume tutti i poteri il vice Presidente, se nominato, o il Consigliere più anziano, in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa, provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

Reati contro l'amministrazione pubblica, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- segregazione delle funzioni, per cui un unico soggetto non abbia il potere di determinare tutto il processo: a titolo esemplificativo, chi chiede una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento;
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (ovvero da e sotto quali presupposti viene assunta la decisione);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura;
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente;
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche: adesione agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ex Dlgs 33/2013; sistema di valutazione interno ed indipendente
- flussi informativi verso l'OdV: i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità di vigilanza, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'ente, notizie relative alla pendenza di procedimenti penali in capo agli apicali, ai sottoposti e all'ente; l'elenco dell'omaggistica; l'elenco di finanziamenti, di agevolazioni, di mutui e /o contributi ottenuti da enti pubblici; notizie relative alla partecipazione a gare di appalto.
- divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- divieto di qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici (e/o a loro famigliari), per cui gli omaggi sono consentiti solamente nei limiti espressi nel Codice Etico;
- i compensi dei consulenti e dei partner devono essere determinati per iscritto;
- inserimento nel sito web della Fondazione di una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ex. D.lgs. 33/2013;
- come ammesso dalle Linee Guida – Delibera n°141/2018 dell'ANAC nella figura dell' OdV è stata incardinata anche quella dell'OIV (Organismo interno di Vigilanza), cui sono attribuite funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il riferimento è stato riportato anche all'interno della sezione web del sito "Amministrazione Trasparente";
- individuazione con assegnazione specifica di delega dei soggetti interni preposti alla regolare e tempestiva trasmissione dei flussi e delle informazioni da pubblicare del sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non abbia il potere di determinare tutto il processo: a titolo esemplificativo chi decide un nuovo acquisto, non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento;
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità (per es. determina del direttore o del presidente ratificata dal CdA, per spese di particolari entità, effettuazione di gare o trattative con più offerte – almeno 3 – tra fornitori qualificati segnalati in un archivio fornitori, predisposizione di una lista fornitori qualificati che permetta di identificare e valutare i fornitori nel tempo);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura (per es. l'ordine di acquisto è emesso in tre copie, una archiviata, una inviata al magazzino - se si acquista merce -, una conservata presso l'ufficio acquisti da allegare alla fattura del fornitore; le fatture ricevute dovranno essere protocollate e sulle stesse dovrà essere apposto il timbro di conformità);
- procedure interne che prevedano la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio (per es. l'autorizzazione al pagamento in doppia firma del Direttore Generale e del Presidente);
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente e quella antiriciclaggio;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro ai fornitori;
- è fatto divieto effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo quanto previsto da procedure esistenti;
- è fatto obbligo agli amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto sui terzi;
- è fatto divieto di effettuare operazioni cash per un importo pari o superiore ai limiti indicati dalle norme di volta in volta vigenti; il divieto si estende a qualsiasi tipo di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra diverse persone fisiche o persone giuridiche; sono compresi nel campo di applicazione del divieto anche prestiti e donazioni; inoltre, sono vietate anche le

operazioni relative a somme inferiori alla soglia di legge che risultino complessivamente elusive del divieto in quanto frutto di un "frazionamento fittizio" del pagamento;

- flussi informativi verso l'OdV: elenco operazioni di incasso/pagamento al di sotto dei termini ordinari di pagamento (per esempio fatture pagate a vista); elenco operazioni di acquisto/vendita eseguite a valori di mercato non standard.

Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Fondazione;
- in generale, la normativa applicabile.

Devono, inoltre, essere attuate le seguenti misure:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa riguardo i reati societari;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Dgr. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel modello;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Fondazione e l'O.d.V. per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo dell'Ente, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- il Revisore dei Conti deve avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della Fondazione;
- nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione), devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
 - a. determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - b. prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

c. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.. al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;

d. utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;

e. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne della Fondazione;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative per il trattamento informatico dei dati secondo la normativa privacy vigente.

Per la prevenzione del Reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.p. in particolare si deve prevedere:

CICLO ATTIVO:

- Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo sia ai poteri autorizzativi dei processi di vendita sia a quelli di spesa
- Netta ripartizione dei compiti e responsabilità tra le funzioni nell'organizzazione delle vendite tra chi definisce il prezzo di offerta da chi stabilisce le condizioni/tempi di pagamento e relative penali e chi infine definisce le condizioni risolutive anche transattive in caso di controversie
- Criteri predefiniti in modo chiaro, generale e trasparente per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio (al fine di individuare agevolmente) qualsiasi anomalia
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato).

CICLO PASSIVO:

- Ripartizione dei compiti nell'ufficio acquisti: tra chi seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, chi ratifica l'acquisto, chi autorizza il pagamento e chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni
- Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto e servizio
- Acquisizione di almeno 3 preventivi
- Determinazioni di regole generali su termini e condizioni di pagamento
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato)
- Predisposizione di adeguati protocolli per acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali.

Per la corretta gestione della liquidità e della contabilità, è vietato:

- Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partene commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori delle prassi generalmente accettate
- Effettuare pagamenti in contanti salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza
- Riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovano adeguata giustificazione documentale ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di collaborazione e alle prassi vigenti.

Effettuare pagamenti senza il rispetto delle procedure previste dal software gestionale adottato dall'azienda.

- Flussi informativi verso l'OdV: copia del bilancio e della relazione del revisore legale dei conti.

Reati di lesione e omicidio colposo

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- nomina del responsabile (RSPP);
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione dei lavoratori;
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro, ecc;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione degli RLS;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- previsione di un doppio livello di monitoraggio della sicurezza: OPERATIVO e SISTEMICO;
- obbligo per gli amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto nei confronti di terzi.

Reati ambientali e reati di contrabbando

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- nomina del responsabile igienico sanitario e del responsabile SISTRI;
- redazione di protocolli utili a gestire i rischi rilevati;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

- obbligo per gli amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto sui terzi.

Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- misure di protezione interne al sistema informatico come:
 - a) la prescrizione di una password personale per la connessione ad una rete e/o un sistema, la prescrizione di codici di accesso e l'esclusione a determinato personale, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati;
 - b) sistemi informatici strutturati in modo da evitare il diretto ed immediato accesso a dati appartenenti a livelli diversi e più alti del sistema (seconda password)
- misure di sicurezza esterne di carattere organizzativo che:
 - a) disciplinano le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate all'utilizzo, come la sistemazione di un impianto all'interno di un locale munito di serrature o la predisposizione di un badge per accedere nell'area dove si trovano i computer;
 - b) Attività di monitoraggio (log) degli strumenti di connessione di rete (router, firewall, ecc.) attraverso la cui analisi sarà possibile valutare e determinare chi ha effettuato una connessione verso una determinata rete e/o sistema.
- applicazione delle regole scaturenti dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ulteriore recepimento delle novità introdotte dal D.lgs. 101/2018 quanto alle nuove fattispecie di reato;
- ridefinizione dell'architettura del sistema IT aziendale della Fondazione in funzione dell'adeguamento al GDPR;
- nomina dell'Amministratore di Sistema quale Responsabile esterno del Trattamento dati;
- valutazione del sistema IT aziendale anche in relazione all'aspetto della vulnerabilità e cybersecurity, con controllo sistematico delle singole postazioni di lavoro;
- regolare tenuta del Registro di Data Breach e dei non eventi;
- formazione degli operatori coinvolti nei processi di tenuta automatizzata dei dati e creazione di un indirizzo di posta elettronica assistenzaIT@ ai fini del collegamento costante tra i primi e l'Amm.re di Sistema;
- adozione di un organigramma privacy anche in funzione dell'individuazione e dell'attribuzione della nomina a Responsabili esterni ai soggetti che trattano dati ed hanno accesso alla rete aziendale IT (softwarehouse – responsabili backup e dei firewall);
- nomina del Data Protection Officer con attivazione di un indirizzo di posta elettronica pubblico (sezione contatti sito web aziendale).

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento

- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità.

Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in nome e per conto della Fondazione nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della stessa
- formazione e sensibilizzazione del personale
- nomina di un responsabile dei contenuti del sito istituzionale e della rete intranet.

Delitti contro il patrimonio culturale

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- le norme in dicte nello Statuto
- redazione di un inventario dei beni culturali o paesaggistici di cui è proprietario l'ente con la relativa fonte di provenienza (fattura di acquisto o atto di provenienza) e precisando dove questi beni sono conservati/ubicati
- adozione di sistemi tecnici ed organizzativi di conservazione dei beni
- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione della funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo (chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento)
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi.

9-Sistema Disciplinare

Principi generali

Il sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6 co.2° lett. e) e dell'art. 7 co 4° lett. b) del D.lgs. 231/2001. La concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV, avviene a cura della Direzione Generale.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione dei sistemi di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- g) nella omessa segnalazione all'OdV da parte di tutti coloro che a qualunque titolo operano o collaborano all'interno della fondazione, riguardo notizie relative a violazioni del Codice Etico e del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate dall'Amministrazione in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti in cui è stato commesso il fatto, con particolare riguardo alla professionalità, ed al ruolo organizzativo ricoperto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

Violazioni del personale dipendente

Si intende qui integralmente richiamato l'art. 41 del CCNL ARIS - AIOP in uso, in conformità alla L. nr. 300/70 che prevede a seconda della gravità della condotta tenuta le seguenti sanzioni:

- 1) Richiamo verbale
- 2) Richiamo scritto
- 3) Multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg.
- 5) Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Rimane fermo che in caso di procedimenti penali pendenti, i procedimenti disciplinari connessi vengono sospesi.

La legge 179/30 novembre 2017 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ha modificato l'art. 6 del D.Lgs 231/2001, prevedendo che siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante all'Odv ossia di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'Odv che si rivelano infondate; anche in questo caso le sanzioni previste sono quelle di cui al rinvio alle norme dello statuto dei lavoratori e del contratto collettivo nazionale di cui sopra e che la Fondazione adotterà con i medesimi criteri illustrati nel presente capitolo.

Il comma 2 quater del novellato art. 6 D.lgs 231/2001 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte di un Consigliere, dal Presidente o Vice Presidente della Fondazione, le sanzioni sono applicate dal parte Consiglio di Amministrazione, che potrà liberamente adottare le misure ritenute più opportune in ragione della gravità della condotta tenuta.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Violazioni del Revisore dei conti

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte del Revisore dei Conti, il Consiglio di Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti del caso in ragione della gravità della condotta tenuta.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree di rischio reato

A conclusione della Parte Generale – Sezione Prima vengono indicati i criteri seguiti per l'analisi della mappatura delle aree a rischio reati, che sarà fatta oggetto di sviluppo nella Sezione Seconda in termini di elencazione dettagliata di tutti i cosiddetti reati presupposto aggiornati alla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ex. Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 - articolo abrogato appunto dal D.Lgs. n. 21/2018) che ha sostituito l'art. 604 bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), nonché nella Parte Speciale di verifica in termini di applicazione concreta alla realtà della Fondazione.

Per agevolare la lettura del testo si sottolinea che il criterio seguito nella stesura del Modello è stato quello di inserire per ogni artt. (da artt. 24 a 25 terdecies) del D.lgs 231/2001 il testo integrale delle norme di reato, là ove esiste anche solo un rischio potenziale di accadimento, mentre si è riportata la sola rubrica del reato se l'ipotesi riveste carattere scarso o nullo.

PARTE GENERALE

Sezione Seconda

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

REATI EX. ART 24

- 1) Malversazione a danno dello stato (art.316 bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno Stato (art.316 ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

REATI EX. ART 25

- 1) Concussione (art.317 c.p)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art.319 bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art.321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis)
- 11) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

Definizioni

La Pubblica Amministrazione e le sue figure

Gli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la P.A.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAL, INPDAP);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI.

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art.25 D. Lgs. 231/2001), le figure del **Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio**.

Ai sensi dell'art. **357, 1° comma c.p.** "**sono pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli **incaricati di un pubblico servizio** sono, invece, definiti **dall'art. 358 c.p.** come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti **pubblici ufficiali**:

- il medico specialista convenzionato con l'ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (OSS);
- il dipendente dell'ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ASL;

- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

ELENCAZIONE REATI EX. ART 24

Malversazione a danno dello stato **(art. 316 bis c.p.)**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il reato si concretizza se sono stati concessi finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea e non si siano utilizzate le somme ottenute (condotta omissiva) per gli scopi cui erano destinate (la condotta criminale è costituita nell'aver distratto, anche in parte, la somma ottenuta). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

Indebita percezione di erogazioni a danno Stato **(art.316 ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 ad euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Il reato si concretizza nei casi in cui si ottengano, dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni senza averne diritto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione delle dovute informazioni. Diversamente da quanto visto in merito all'art. 316 bis, non rileva la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte. Tale reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non rappresenti i connotati del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p..

Truffa **(art. 640 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(art. 640 bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

Frode informatica

(art. 640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o

telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

ELENCAZIONE REATI EX. ART 25

Concussione

(art. 317)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr.supra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

Corruzione per un atto d'ufficio

(art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.”

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

(art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il contenuto dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Circostanze aggravanti

(art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

Corruzione in atti giudiziari

(art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

(art. 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

La presente norma introdotta con il disegno di legge” disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” (cosiddetto D.d.l. antiriciclaggio), approvato definitivamente dalla Camera il 31/10/2012, inserisce nel D.lgs 08/06/2001 n°231 la nuova figura di reato presupposto. Detto reato viene abbinato alle misure previste per corruzione e concussione. Ma, a differenza della concussione, il reato può essere commesso non solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall’incaricato di un pubblico servizio. Va inoltre precisato che nel tempo era caduto il criterio distintivo, a volte non facile, fra i due reati (corruzione e concussione), in forza del quale l’iniziativa era presa dal pubblico ufficiale nella concussione e dal soggetto privato nella corruzione.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

(art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”.

Pene per il corruttore

(art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

La corruzione costituisce il cosiddetto “reato proprio a concorso necessario”, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l’incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell’art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell’ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Oggetto dell’accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Istigazione alla corruzione

(art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario

ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente.

Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
(art. 322 bis)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Traffico di influenze illecite

(art.346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110. Vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione interrompe appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3, cosiddetta Legge Anticorruzione, conosciuta come Spazza-corrotti che ha modificato l'art. 25 ex. D.lgs. 231/01 così rubricato: “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati”.

In particolare la riformulazione della norma determina che:

1) il novero dei reati presupposto, è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni, passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25, è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”, ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”, ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo

grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo cui si rimanda.

Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Ai sensi dell'art. 24 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Definizioni

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica redatta a Budapest il 23/11/2001, con Legge 18/03/2008 nr. 48 art 7 è stato introdotto il seguente testo **dell'articolo 24 bis** del D. Lgs. nr. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati":

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e)".

Reati informatici:

Documenti informatici

(art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

La norma attribuisce rilevanza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."*

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici**
(art. 615 quater c.p.)

*"Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164,00.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00. a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater".*

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**
(art. 615 quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329,00."

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche**
(art. 617 quater c.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
(art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
(art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
(art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
(art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
(art. 640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

La Fondazione non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato (si veda Documento di Trattamento dei Dati rev. 00 in fase di approvazione da parte del CdA nella seduta del mese di dicembre 2012);
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell'art. 24 ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601 bis c.p.)

Definizioni

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 nr. 94 ha introdotto la seguente disposizione:

“In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La norma qui riportata rimanda ai cosiddetti reati mezzo, cioè ai reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona l'Associazione per Delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

L'esperienza degli ultimi anni insegna che potrebbero configurarsi pericoli di infiltrazioni mafiose. A scopo preventivo può essere suggerita la richiesta a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, di fatto necessarie per la partecipazione alle gare pubbliche, ma che anche l'Ente privato può per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

Associazione per delinquere

(art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Associazione di tipo mafioso

(art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Scambio elettorale politico – mafioso
(art. 416 ter c.p.)

"La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro".

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
(art. 630 c.p.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 D.P.R. nr. 309/90)

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Termini di durata massima delle indagini preliminari

(art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a. i delitti appresso indicati:

- 1. delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;*
- 2. delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;*
- 3. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*
- 4. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;*
- 5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di*

- armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*
- 6. delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;**
- 7. delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;**
- 7. bis) delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;**
- b. notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;**
- c. indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;**
- d. procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."**

Traffico di organi prelevati da persona vivente
(art.601 bis c.p.)

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- 2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Definizioni

L'art. 25 bis del decreto, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. nr. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"), prende in considerazione una serie di

fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

L'articolo 25 - bis viene di seguito riportato:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) Per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- f) bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata superiore ad un anno."

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
(art. 453 c.p.)

Alterazione di monete
(art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
(art. 455 c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
(art. 457 c.p.)

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
(art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
(art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
(art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
(art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
(art. 474 c.p.)

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito della Fondazione e nel suo interesse o a suo vantaggio sia davvero remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “**chiunque**”, si tratta perciò di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’ interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l’alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall’ente autorizzato;
- l’introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l’alienazione;
- l’acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l’uso.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e

filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);

- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi, ma anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta e potrebbero investire l'area amministrativa e finanziaria, sotto il profilo di possibili eventuali comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Vengono ritenute misure idonee alla prevenzione del rischio reati, di cui all'art.25 bis le istruzioni operative della Parte Speciale del presente Modello là ove si indica una delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati contro l'Industria e Commercio

Ai sensi dell'art. 25 bis 1 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Definizioni

Nel presente allegato vengono trattati i reati contro l'industria e commercio che l'articolo 17 co7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha introdotto nell'articolo 25-bis.1 del D-Lgs 231 / 2001.

"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2."

Turbata libertà dell'industria o del commercio
(art. 513 c.p.)

Illecita Concorrenza con minaccia o violenza
(art. 513 bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali
(art.514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio
(art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
(art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
(art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti Agroalimentari
(art. 517-quater c.p.)

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

Reati Societari

Ai sensi dell'artt. 25 ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di lieve entità (art.2621 bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 4) Falso in prospetto (art.2623 c.c.)
- 5) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 6) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 7) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 8) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 cc.)
- 9) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc.)
- 10) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.)
- 11) Interessi degli Amministratori (art.2391 c.c.)
- 10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 12) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Fattispecie introdotta con D.l.vo 15/03/2017 n°38 modificato nel Libro V c.c.

- 13) Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.) – Idem
- 14)
- 15) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 16) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 17) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Definizioni

L'art. 25 ter (introdotto con D.lgvo 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

La natura stessa della Fondazione farebbe ritenere non applicabili nel caso tutti i reati societari che normalmente presuppongono l'esistenza di una struttura specifica, proprio perché l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente fanno riferimento alle "società commerciali" o alle "società".

Inoltre i medesimi reati richiedono alcune strutture organizzative tipiche della forma societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali. In qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltre che alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi si ritengono difficilmente applicabili, al settore delle Fondazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni nelle società di revisione) 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illicite operazioni sulle azioni), 2629 bis. c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi), 2632c.c. (formazione fittizia del capitale), 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio).

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo potrebbe sotto certi presupposti ed in circoscritta misura essere prospettato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Pubblica Autorità.

False comunicazioni sociali

(art. 2621 c.c.)

***“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Parimenti se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*”**

Pecuniaria: da 400 a 800 quote; la sanzione è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità".

Fatti di lieve entità

(art. 2621-bis c.c.)

"I fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero quando riguardano società che non superano i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 1 del regio decreto n. 267/42.

Pecuniaria: da 200 a 400 quote; la sanzione è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità".

False comunicazioni sociali delle società quotate

(art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema

multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Parimenti se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Pecuniaria: da 800 a 1200 quote; la sanzione è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità".

Articolo 2623

Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Falso in prospetto [ABROGATO]

Impedito controllo

(art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)".

Indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
(art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Omissione comunicazione del conflitto d'interessi
(art. 2629 bis c.c.)

Interessi degli amministratori
(art. 2391 c.c.)

"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate(1) dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data [2964]; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione [2377].

L'amministratore risponde dei danni(2) derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati
(art. 2635 c.c.)

Fattispecie introdotta con D.l.vo 15/03/2017 n°38 modificato nel Libro V c.c.
"Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà⁽²⁾, cagionando nocumento⁽³⁾ alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 76, legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Il delitto previsto dalla norma può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

(3) Il nocumento da cui dipende la sussistenza del reato, consiste nella lesione di qualsiasi interesse della società suscettibile di valutazione economica, non risolvendosi nella causazione di un danno patrimoniale immediato.

Istigazione alla corruzione tra privati
(Art. 2635 bis c.c.)

Fattispecie introdotta con D.l.vo 15/03/2017 n°38 modificato nel Libro V
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa."

Pene accessorie
(Art. 2635-ter c.c.)

"La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. "

Illecita influenza sull'assemblea
(art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio
(art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)".

Gli specifici reati sembrano riguardare gli organi politici ed i dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;
- Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- Settore Finanze;
- Settore Contabilità.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sopra enunciati riguardano:

- Tenuta contabilità generale;
- Predisposizione documentazione e informazioni relative all'attività della Fondazione;
- Gestione rapporti con il Revisore dei Conti;
- Predisposizione di documentazione/atti, di dati per Enti e Autorità Pubbliche;
- Gestione rapporti istituzionali e pubbliche relazioni;

•Gestione operazioni straordinarie.

Alla legge del 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che – all'articolo 12 – ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", in vigore dal 14 giugno 2015, riformulando le lettere a), a bis) e b), deve ora aggiungersi il Decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 38 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Nello specifico l'art. 6 ha così modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: all'articolo 25-ter, comma 1, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

In particolare per effetto dell'art. 2 del D.lgvo 2017 l'intitolazione così modificata: "*disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" comprende anche le Associazioni e le Fondazioni, che sicuramente rientrano nella sfera di applicazione dei nuovi artt. 2635 – 2653bis e 2653ter del c.c.

L'essenza del reato di corruzione è data dalla percezione di una utilità personale da parte di un Membro di una persona giuridica privata per svolgere attività utili al privato che versa l'utilità ponendo nel contempo in essere una condotta contraria ai doveri d'ufficio e di fedeltà. Peraltro, negli enti privati spesso mancano parametri per determinare l'eventuale trasgressione o meno degli obblighi d'ufficio e di facoltà.

Da qui l'opportunità di un perfezionamento delle I.O. già adottate nell'All. E) del MOG oltre che naturalmente una valutazione ad hoc nell'All. D) Tabelle di valutazione percentuale del rischio, con riferimento alle nuove fattispecie di reato ex. art. 25 *ter* alla luce della circostanza che le norme introdotte colpiscono:

- il corrotto ma anche il corruttore;
- è colpita anche l'istigazione alla corruzione (art.2635 bis);
- il nocumento derivabile dalla corruzione può essere di carattere patrimoniale o non patrimoniale (es. compromissione del dr. all'immagine);
- la legge colpisce anche gli eventi posti in essere per interposta persona ("direttamente o indirettamente");
- la legge colpisce anche soggetti non apicali ma sottoposti all'altrui vigilanza.

Le aree a rischio sono quelle riferite agli appalti di opere, forniture e servizi, là ove le fondazioni possono compiere valutazioni di ordine altamente discrezionale.

Diventa pertanto essenziale fissare regole per:

- a) l'individuazione delle imprese da coinvolgere in procedure concorsuali nell'ottica di un uniforme trattamento dei diversi contendenti;
- b) lo svolgimento di rapporti contrattuali sulla scorta di capitolati e contratti prestabiliti e non derogabili;
- c) una procedura per la liquidazione di pagamento dei fornitori appaltatori;
- d) la gestione di eventuali controversie o contrasti.

Altre aree che meritano di essere valutate ai fini dei reati de-quo sono quelle connesse a donazioni, eredità, contributi, offerte che vanno correttamente vincolati e destinati alle sole finalità istituzionali onde evitare lo scopo corruttivo.

Ancora, per quanto afferisce l'area della selezione ed assunzione di personale, è necessario ribadire che ciò debba avvenire in termini di stretta coerenza col fabbisogno e con le risultanze attitudinali. E' da evitare l'assunzione di soggetti eventualmente dovuta alle sollecitazioni del soggetto corruttore.

Va altresì ponderata la materia connessa a sconti o riduzioni a favore del soggetto corruttore, dal momento che le prestazioni debbono sempre essere correlate a giustificazioni generali formalmente predeterminate da disposizioni regolamentari.

Va evitata l'effettuazione di donazioni al corrotto, salvo omaggi di tipo tradizionale di modesta entità in occasione di particolari festività.

La gestione delle liste d'attesa per l'accesso a servizi, prestazioni ed UdO, deve avvenire sulla scorta di un ordine cronologico delle domande, nel rispetto di oggettive ed accertate emergenze o urgenze.

Da ultimo, l'assegnazione di incarichi di consulenza va effettuata in relazione ad oggettive necessità sulla base esclusiva della valutazione dei parametri di affidabilità e di competenza.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Ai sensi dell'art. 25 quater del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. nr. 231/2001)

Definizioni

"In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel co. 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co.3.

Le disposizioni dei co.1,2,3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel co1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art.2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta New York il 09/12/1999."

Le fattispecie criminose sono le seguenti:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
(art. 270 bis c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione
(art. 280 c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
(art. 289 c.p.)

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nella Fondazione, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Ai sensi dell' art. 25 quater .1 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(art. 583 bis c.p.)

Definizioni

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, 1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di u ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al co.1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 co.3"

Per quanto la natura e le finalità della Fondazione escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, nel codice etico - comportamentale ci si orienta per la massima cautela, cosicché l'attività della Fondazione e dei suoi Operatori non possa mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reati contro la personalità individuale

Ai sensi dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 600-sexies c.p.)
- 8) confisca e pene accessorie(art. 600-septies c.p.)
- 9) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 10) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 11) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- 12) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.(art. 609 undecies c.p.).

Definizioni

L'art. 5 della l.228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25-quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. nr. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del C.P., aventi il seguente tenore.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del c.p. si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *Per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) *Per i delitti di cui agli articoli 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600- quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) *Per i delitti di cui agli articoli 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
(art. 600 cp.p.)**

**Prostituzione minorile
(art.600 bis c.p.)**

Pornografia minorile (art.600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Pornografia virtuale (art.600- quater.1 c.p.)

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
(art. 600-quinquies c.p.)**

Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 600-sexies c.p.)

Confisca e pene accessorie (art. 600-septies c.p.)

Tratta di persone (art.601 c.p.)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.(art. 609 undecies c.p.).

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico sottolinea il necessario rispetto dovuto alla dignità delle persone in condizioni di fragilità ospiti della Fondazione.

Abusi di mercato

Ai sensi dell' art. 25 sexies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i

1. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, nr. 52"

Definizioni

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

"In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto."

Abuso di informazioni privilegiate
(art. 184 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

Manipolazione del mercato
(art. 185 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

Pene accessorie
(art. 186 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

Confisca
(art. 187 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

Abuso di informazioni privilegiate
(art. 187 bis T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

Manipolazioni del mercato
(art. 187 ter T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Ai sensi dell' art. 25 septies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
- 3) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Definizioni

L'art. 9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme penali richiamate così stabiliscono:

Omicidio colposo
(art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da :

1. **Soggetto in stato ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 co.2. lett. c del D.lgs. 30/04/1992 n°285, e succ. modificazioni;**
 2. **Soggetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**
- Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."**

Circostanze aggravanti
(art. 583 c.p.)

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. **se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;**
 2. **se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.**
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:**

1. **una malattia certamente o probabilmente insanabile;**
2. **la perdita di un senso;**
3. **la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;**
4. **la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".**

Lesioni personali colpose
(art. 590c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co 2, lett. c) del D.lgs. 30/04/1992 n°285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un ano e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale".

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Modelli di organizzazione e di gestione

(art. 30 D. Lgs. nr. 81/2008)

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;***
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;***
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;***
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;***
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;***
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;***
- g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;***
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.***

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11".

L'art. 30 è norma di ampia portata e di rilevante incidenza pratica e presenta alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25-septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Il rischio dei reati sopra descritti interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione, in particolare, la non corretta gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi richiamato consente:

- la specificazione e la valutazione delle conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi, e, per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- la definizione dei protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti all'impropria gestione dei rischi.

Responsabile ultimo dell'attuazione delle norme richiamate rimane il Datore di Lavoro nella figura del Presidente – Legale Rappresentante della Fondazione, coadiuvato da:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP)
- Medico Competente (M.C.)
- Dirigenti Responsabili (art. 2-comma 1-lett. d) T.U.)
- Preposti (art. 2-comma 1-lett. e) T.U. (Responsabili di reparto, ecc.)
- Addetti alle Emergenze alla Prevenzione Incendi e al Pronto Soccorso
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

La Fondazione riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite dal Documento Aziendale;
- rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che in relazione alle attività svolte, possa essere attribuita ai singoli operatori.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Ai sensi dell' art. 25 octies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4) Autoriciclaggio (art.648 ter 1 c.p.)

Definizioni

L'art. 25-octies del D. Lgs. nr. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 16/11/2007, dispone che:

"In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al co. 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai co. 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

Le misure penali interessate così stabiliscono:

Ricettazione

(art 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il reato ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Riciclaggio

(art 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

Lo scopo del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai puliti e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

Il reato in esame persegue un duplice scopo: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, seppur così ripulito dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare significa usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p. hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture, ricevute fiscali e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni
- si dovrà porre particolare attenzione al momento della stipulazione dei contratti di ingressi con gli utenti e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari;
- la tracciabilità delle operazioni e le funzioni esercitate in concreto dal personale preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione al minor ricorso possibile all'utilizzo di denaro contante, privilegiando i bonifici bancari o soluzioni similari sia per le entrate che per le uscite di cassa.

Autoriciclaggio

(Art. 648-ter. 1)

***“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*”**

4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;

b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».

5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' autoriciclaggio».

Si riporta il testo dell'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge:

"Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio) - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Art. 25- octies.1 del Decreto)

- 1)Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)
- 2)Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- 3)Frode informatica, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"(art. 640 ter c.p.)

Definizioni

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 a 800 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il D.lgs. 184/2021 (entrato in vigore il 14 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" che, all'art. 3, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Le nuove fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, possono assumere rilevanza in riferimento alle attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito.

Inoltre, il campo di applicazione della Direttiva è relativo non solo ai mezzi di pagamento diversi dal contante c.d. "tradizionali", ma anche al denaro virtuale e ai relativi pagamenti che impiegano il denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti tramite telefoni cellulari.

I soggetti che risultano maggiormente a rischio di incorrere in responsabilità ai sensi dell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001 sono banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e/o registri o dichiarazioni di inizio attività.

Aree a rischio

La tipologia di reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Ai sensi dell' art. 25 novies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i

- 1) Art. 171, co. 1, let. a-bis), Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 2) Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 3) Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 4) Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 5) Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 6) Art. 181-bis, comma 2, legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 7) Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, nr. 633
- 8) Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, nr. 633

Definizioni

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto l'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" che segue:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941."

I reati interessati dall'art. 25 novies di cui alla l. 633 del 1941 e sono i seguenti:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
(art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
(art. 171, l. 633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
(art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Il reato si concretizza con la condotta abusiva della duplicazione.

Il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

Va precisato che la disposizione in questione è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare penalmente il software. Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine , ad esempio, di risparmiare il costo di acquisto dei software originali (licenza).

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media

Nel 2° comma sono tutelate le banche dati ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

L'elemento oggettivo di questo reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. articoli 64 quinquies³⁰ e 64 sexies³¹; estrazione o riutilizzazione di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis³² e 102 ter³³; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

E' sempre pertanto necessario prestare molta attenzione nell'uso di una banca dati e verificare l'uso corretto della sua consultazione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento bassa.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
(art. 171-ter l. 633/1941)

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;***
 - b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;***
 - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);***
 - d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;***
 - e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;***
 - f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.***
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la***

prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
(art. 171 - septies l. 633/1941)

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
(art. 171-octies l. 633/1941).

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. Visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

In conclusione con riferimento ai reati di violazione della legge sui diritti d'autore in particolare per quanto riguarda il reato di illecita duplicazione di software e quello relativo all'illecito uso di banca dati protetta risultano esposte a tali rischi tutte le aree ove si usino personal computer, elaboratori o sia consentito l'accesso ad internet.

Giova il richiamo ai principi di correttezza e legalità contenuti nel Codice Etico e tutto quanto disposto nel capitolo “Tutela del Diritto d'Autore”.

In secondo luogo si rimanda ai principi di controllo e alle regole di comportamento poste a presidio del rischio-reato per violazioni “in materia informatica e trattamento illecito dei dati”.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

*Ai sensi dell'art. 25 novies *del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i*

(*erroneamente così numerato dal legislatore)

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Definizioni

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 reca la seguente precisazione:

“Dopo l'articolo 25 novies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231/2001 è inserito il seguente art:

“In relazione alla commissione detto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Detta norma mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati ambientali

Ai sensi dall' art. 25 undicies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

Come modificato dal D.lgs. 01/03/2018 n°21:

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- 2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- 4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- 5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- 6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- 7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- 8) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- 9) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- 10) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- 11) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- 12) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- 13) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- 14) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- 15) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 16) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- 17) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- 18) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- 19) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- 20) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- 21) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 22) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Definizioni

L'art. 25 undecies del D.lgs.231/2001 recita:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

I reati previsti dall'art. 25-undecies del D. Lgs. nr. 231/2001 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutte le normali possibilità di accadimento anche nell'ambito della Fondazione.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli articoli:

- 727-bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette";
- 733-bis c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto";
- quelli di cui alla L. 07/02/1992 nr. 150 limitatamente agli art. 1 commi 1-2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.);
- quelli di cui al D. Lgs. nr. 611/2007 nr. 202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25-undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece le normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies tutti i settori o uffici dell'ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. nr. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore (per i rifiuti speciali);
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), del reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati.

Le sopraindicate prescrizioni sono state previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza rimanda tanto alle responsabilità facenti capo alle direzioni, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D. Lgs. nr. 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D. Lgs. nr. 152/06;

- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art. 193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata all'individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

L'art. 25-undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

Inquinamento ambientale
(art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale
(art. 452-quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente
(art. 452-quinquies c.p.)

Circostanze aggravanti
(art. 452-octies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(art. 452-sexies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
(art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
(art. 733-bis c.p.)

Sanzioni Penali
(art. 137 D. Lgs. nr. 152/2006)

“co.2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

co.3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

co.5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque

reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, co 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3000,00 euro a 30.000,00 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000,00 euro a 120.000,00 euro. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (primo periodo) e da 200 e 300 quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 2° periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

co.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

(art. 256 D. Lgs. nr. 152/2006)

“co1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 221 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (lett. a) o da 150 a 250 quota (lett.b)

co 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote (primo periodo) e da 200 a 300 quote (secondo periodo)

co.5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote

co.6. primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti Sanzione pecuniaria fino a 250 quote”.

Bonifica dei siti

(art. 257 commi 1-2 D. Lgs. nr. 152/2006)

“co1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione

della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000,00 euro a 26.000,00 euro. Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

co 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200,00 euro a 52.000,00 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote."

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(art. 258 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 4, II periodo)

"co4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, co.8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, co. 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600,00 euro a 9.300,00 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote".

Traffico illecito di rifiuti

(art. 259 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 1)

"co 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1/02/1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, co. 3, lettere a), b), e), d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550,00 euro a 26.000,00 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote".

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

(art. 260 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 1-2)

"co1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente."

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(art. 260 bis - limitatamente ai commi 6, 7 e 8)

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni

(art. 279 – limitatamente al comma 5)

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.”

Per i reati previsti dalla Legge 07/02/1992 nr. 150 limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

Legge 150/1992 – art. 1 – commi 1-2

Legge 150/1992 – art. 6 – comma 4

Legge 150/1992 – art. 3-bis comma 1 – come modificato con art. 3 D. Lgs. nr. 275/2001)

“co. 1 – Alle fattispecie previste dall’articolo 19, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.”

Legge 28/12/1993 nr. 549 (art. 3)

“La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) nr. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) nr. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) nr. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze

di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) nr. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) nr. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Per i reati previsti dal **D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202**

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202)

Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202)

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Nello specifico con la 1.68/2015 sono stati introdotti nel libro II del Codice penale cinque nuovi delitti contro l'ambiente:

- 1) inquinamento ambientale;
- 2) disastro ambientale;
- 3) delitti colposi contro l'ambiente;
- 4) circostanze aggravanti;
- 5) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Tali fattispecie entrano in un intero nuovo Titolo, il VI-bis tutto dedicato agli **ecoreati**. Solo due delle nuove fattispecie delittuose possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.).

In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovvero sia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Inquinamento ambientale

(Art.452 bis cp)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote.

Sanzioni interdittive:

- **l’interdizione dall’esercizio dell’attività**
- **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito**
- **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio**
- **l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi**
- **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

per un periodo non superiore ad un anno”.

Disastro ambientale

(art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote

Sanzioni interdittive:

- **l’interdizione dall’esercizio dell’attività**
- **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito**
- **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio**
- **l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi**
- **il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.**

Delitti colposi contro l’ambiente

(art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Pecuniaria: da duecento a cinquecento quote

- **Sanzioni interdittive: l’interdizione dall’esercizio dell’attività**

- *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*
- *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi*
- *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Sanzioni ridotte di un terzo”.

Circostanze aggravanti

(art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle

altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso Pecuniaria: da trecento a mille quote”.

**Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
(art. 452-sexies c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote.”

**Disastro ambientale
(art. 452-quater c.p.)**

“Questa fattispecie connota un’alterazione irreversibile dell’ecosistema, oppure dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o ancora l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi. Reclusione da 5 a 15 anni, con aggravante prevista se il danno è procurato in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico”.

**Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività
(Art. 452-sexies)**

“Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procura, detenzione, trasferimento, abbandono, o disfacimento di materiale ad alta radioattività. Prevista reclusione da due a sei anni con multa da 10mila a 50mila euro. In caso di compromissione di acque, dell’aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna sono tutte aggravanti, rese ancora più alte se viene messa in pericolo la vita di persone”.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ai sensi degli art. 25 duodecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Disposizioni contro l’immigrazione clandestina Art. 22 co.12-bis D.lgs. 22/07/1998 n°286 (T.U. sull’immigrazione)
- 2) Art. 603 bis c.p. co.3 “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

- 3) Artt. 5 e ss. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98 D.lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione)

Definizioni

L'art. 25 duodecies del D.lgs.231/2001 recita:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22 co.12 bis. del D.lgs. 22/07/1998 n°286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro."

Articolo 25 duodecies D. Lgs. nr.231/2001 I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

1.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.Lgs 286/98)

La norma fa riferimento al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri che possono entrare sul nostro territorio per motivi di turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell'Unione Europea, lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto. Il cittadino straniero che possiede al momento dell'ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente potrà essere impiegato nell'ambito di un lavoro subordinato, autonomo o stagionale. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi. Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente. Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno. Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;

- attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.

Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per

motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.

Nello specifico le norme di riferimento cui fa riferimento l'art. 25 duodecies sono le seguenti:

Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286

(c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà:a)se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;b)se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;c)se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).”

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

(art. 603 bis c.p. co. 3)

“Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno

(cfr. artt. 5 ss. D. Lgs. 286/1998)

a) Durata

“Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5 D.Lgs. 286/1998). La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore:-a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;

-ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;

-a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo.

E' inoltre possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato (cfr. art. 9 D.Lgs. 286/1998).

La richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di conoscenza di lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale, motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D.Lgs. 286/1998.

Tale permesso può essere revocato qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal territorio dell'UE per 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'UE.”

b) Rinnovo

"Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione" (art.5, comma 4, D.Lgs. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio.

Il rinnovo deve essere richiesto in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione (art. 13, co.1,lett.b)D.Lgs.286/1998). Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. D.P.R. 31/08/1999, n. 394)".

c) Revoca / annullamento

"Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, "vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato" (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art.5, comma 5, D.Lgs. 286/1998) oppure, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art.5, comma 6, D.Lgs.286/1998). La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art.22, comma 11, D.Lgs. 286/1998). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno."

Si sottolinea come i flussi migratori degli ultimi decenni hanno interessato anche le residenze sanitarie, con l'immissione di operatori stranieri. Tuttavia, poiché già al momento della ricezione dei curriculum la Fondazione verifica in concreto la sussistenza dei requisiti necessari ai fini di un'eventuale assunzione, la probabilità di accadimento delle fattispecie trattate è praticamente scarsa.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Ai sensi dell'art. 25 terdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. (GU n.337 del 23-12-1975 - Suppl. Ordinario)
- 2) Legge Europea 2017 ex. art. 5 - nuovo art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia", elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti, il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Definizioni

L'art. 25 terdecies del D.lgs.231/2001 recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro

l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

La sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

"Crimine di genocidio"

"Crimini contro l'umanità"

"Crimini di guerra"

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa. Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Sono, inoltre, vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori. Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Il rischio che la fondazione subisca una condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di razzismo e xenofobia è basso.

Ciò nonostante è opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- l'utilizzo di internet, del sistema di posta elettronica;
- la gestione del sito internet istituzionale;
- la gestione di social network.

Principi specifici per le procedure

Sarà pertanto necessario individuare presidi che non solo implicino il previo controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in contesti a rischio, ma che possibilmente evitino che determinate posizioni illecite possano trovare terreno fertile nel contesto dell'ente stesso.

Sarà necessario, altresì, sensibilizzare tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo a rispettare nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della fondazione i principi comportamentali del Codice etico.

Con riferimento al sito internet, la fondazione ha individuato le figure che partecipano al processo decisionale di modifica e quelle a cui è demandato di attuare effettivamente le modifiche, nonché adotta misure tali da consentire l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito, solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso. Infine, l'ente verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet di materiale non autorizzato.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Ai sensi degli art. 25 quaterdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

Definizioni

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Non solo. Seppur con il fine di attuare la Convenzione ut supra indicata, la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto²». Il primo comma dell'art. 25-quaterdecies dispone che: ***«In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.»***

Pertanto, l'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). ***Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.***

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse

o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Reati transnazionali

(L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

Definizioni

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

Reati Tributari

Ai sensi degli art. 25 – quinquiesdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i. - (articolo aggiunto dall'art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019)

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- 3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- 4) Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)
- 5) Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000)
- 6) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- 7) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)
- 8) Indebita compensazione (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
- 9) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

Definizioni

“In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Nei delitti contenuti nel d.lgs 231/2001 viene aggiunto l'articolo 2 che punisce la frode mediante fatture false. Entrando nello specifico, l'articolo 25-quinquiesdecies stabilisce che «in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

L'importo di una quota è imposta dal legislatore, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia

della sanzione, parte da un valore minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. Per cui, la sanzione può arrivare fino alla cifra di 774.500 euro.

L'introduzione della responsabilità ex d.lgs 231/2001 anche per i delitti fiscali arriva direttamente dall'Unione Europea, dalla Direttiva 1371/2017, c.d. Pif, la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Ue, impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi (ovvero che «siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 euro»), sia prevista, oltre a una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, anche la responsabilità delle persone giuridiche.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA di DETTAGLIO Parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse. La Tabella ed i relativi allegati è da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

Reati di contrabbando

(Art. 25- sexiesdecies del Decreto)

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 11) Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 12) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 13) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 14) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

15) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

Definizioni

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato «contrabbando».

La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale.

È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione sia di definizione del rapporto di rappresentanza.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

Delitti contro il patrimonio culturale

(Art. 25- septiesdecies del Decreto)

- 1) Furto di beni culturali (art.518-bis c.p. e art.10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.)
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- 9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Definizioni

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 900 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con la recente modifica normativa, ad opera della legge n.22 del 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", il legislatore ha esteso, mediante l'introduzione degli artt. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), la responsabilità delle persone giuridiche, ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche ai reati contro il patrimonio culturale.

Il D.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" tutela il patrimonio culturale che è composto da beni culturali e da beni paesaggistici. L'art. 2 del citato decreto definisce al comma 2 cosa debba intendersi per beni culturali "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà", al comma 3 sono invece definiti i beni paesaggistici "Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge".

La responsabilità degli enti per questi tipi di reato presume che vi sia un interesse o vantaggio per il soggetto giuridico in assenza del quale non esiste alcuna forma di responsabilità; è sufficiente anche solo uno dei criteri dell'interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell'ente.

L'esperienza dimostra come gli enti, per loro stessa natura, sono solitamente portati a commettere reati riferibili a specifici ambiti, come i reati tributari, reati societari, delitti contro la P.A. ed in tale ottica appare difficile pensare che una persona giuridica possa ottenere un illecito beneficio dalla commissione del reato di riciclaggio di opere d'arte o da quello di devastazione e saccheggio di beni culturali.

Si consideri, difatti, che i luoghi della cultura appartengono a soggetti pubblici che erogano un servizio pubblico, destinando tali beni culturali alla pubblica fruizione, mentre sono in numero minore le strutture espositive della cultura di proprietà di soggetti privati e che in tal caso espletano un servizio privato di utilità sociale.

Da qui la convinzione che l'inserimento nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 dei reati contro il patrimonio culturale, non può comportare importanti novità nel panorama della responsabilità delle persone giuridiche e si traduce di conseguenza in una novità legislativa indirizzata a generare risultati quasi unicamente sul piano astratto e non anche su quello concreto.

Si ravvisa in ogni caso l'opportunità per le società e, più specificamente, per le gallerie d'arte, le case d'asta e, in generale, per tutti gli enti e le fondazioni che possiedono opere d'arte di effettuare una specifica attività di analisi dei propri processi aziendali, volta a verificare la presenza del rischio – ancorché astratto – di commissione di una o più delle fattispecie sopra indicate. Laddove quest'analisi dovesse evidenziare la presenza di rischi, si renderebbe ovviamente necessario provvedere all'aggiornamento/revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 con la previsione di un'apposita disciplina a presidio del rischio di commissione delle fattispecie risultate rilevanti.

Si reputa più concreto il rischio per persone giuridiche come le gallerie d'arte, società che si occupano dell'organizzazione di aste, società impegnate in settori come la gestione e la manutenzione di beni di interesse culturale e paesaggistici, operatori del mercato dell'arte, investitori, collezionisti d'arte, enti che svolgono attività d'impresa in contesti sottoposti alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Unesco, istituzioni museali private, archivi d'artista, nonché molte fondazioni ed istituti di credito che amministrano notevoli collezioni di opere d'arte di elevato valore non esclusivamente culturale, ma anche economico.

Tuttavia, anche enti e società che non operano nei comparti più direttamente interessati dalla normativa in argomento, sono potenzialmente interessati dal pericolo di imbattersi nella commissione dei crimini contro il patrimonio culturale, alcune fattispecie previste nel nuovo elenco dei reati presupposto possono difatti essere in astratto configurabili anche nel caso in cui l'attività dell'ente non abbia ad oggetto la

gestione o il mercato di beni culturali, ma sia proprietaria per lasciti testamentari di opere aventi valore culturale.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

(Art. 25- duodevicies del Decreto)

- 1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 518-terdecies c.p.)

Definizioni

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

PARTE SPECIALE

Sezione Prima

1-Introduzione

La Fondazione, dopo aver analizzato nella parte generale, sezione seconda, tutti i cosiddetti reati presupposto, con particolare riguardo a quelli che hanno un impatto sull'operatività specifica, ha proceduto a mappare le macro-aree di attività andando a declinare per ciascun sottoprocesso:

- A. gli interlocutori con cui l'ente si interfaccia nell'espletamento dell'attività.
- B. le macro-categorie di reati ex. D.lgs.231/2001 che potrebbero essere fatte oggetto di contestazione.
- C. il rischio espresso in un valore numerico, calcolato sulla base di una tabella dove il risultato è dato dalla combinazione di due coefficienti: **probabilità** di accadimento del reato presupposto (a partire dall'organizzazione esistente e dall'insieme di regole codificate dall'ente); **danno** inteso come possibile applicazione all'ente delle misure pecuniarie, cautelari o interdittive, connesse ad una eventuale condanna. Giova sottolineare come la valutazione inserita ha una data temporale specifica e riflette un giudizio che nel tempo potrebbe mutare in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione, del cambiamento dei ruoli aziendali, nonché dall'adozione di nuove regole o procedure.
- D. gli strumenti di governo e controllo dei processi, già presenti ed applicati, ritenuti in grado di prevenire o comunque attenuare il possibile impatto negativo che potrebbe derivare all'ente da un'eventuale imputazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- E. nuove istruzioni operative, là ove si siano ritenuti insufficienti gli strumenti di governo e controllo già in uso o nel caso in cui l'area di attività sia stata ritenuta non adeguatamente normata dalle procedure interne.
- F. un sistema di deleghe volto ad autorizzare formalmente i soggetti individuati nominalmente dal CdA, così da legittimare l'alveo ed i confini della loro responsabilità. Peraltro, la *ratio* sottesa allo stesso D.lgs.231/2001 implica la necessaria individuazione dei dipendenti che in ragione della posizione (normalmente apicale) occupata, possono assumere determinazioni in nome e per conto della Fondazione, nonché manifestarne la volontà.

Quanto alle sezioni D), E) F) e G) della macrotabella di mappatura di riferimento che segue, si ritiene utile ribadire che il D. Lgs. nr. 231/2001 prevede un meccanismo di esonero da responsabilità, ispirato al sistema dei **compliance programs**, che ruota attorno all'adozione ed effettiva attuazione da parte dell'ente medesimo di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati.

Si tratta in sostanza di veri e propri programmi di autoregolamentazione dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità, importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

Si ribadisce ancora che ai fini della responsabilità penale dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse o procurare un vantaggio per l'ente stesso. Quando si parla di interesse o vantaggio la Cass. Pen. Sez. II (n°3615 del 30/01/2003) ha chiarito che: "... l'espressione normativa ... non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale".

La macrotabella distingue le aree di attività ove concorrono diversi servizi:

- 1. I servizi generali ed amministrativi.
- 2. I servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Quanto ai punti 1) e 2) l'analisi ha comportato tre tipi di verifica:

- a. Individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di Reati.
- b. Individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio.
- c. Individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività della Fondazione, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- Le attività di carattere socio – sanitario o socio – assistenziale con degenza piena;
- Le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- Le attività di carattere socio – assistenziale o socio – sanitario integrate;
- Le attività di formazione e qualificazione;

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Ufficio Unico delle entrate; Centro di servizio delle imposte dirette; Ufficio Tributario del Comune; Ministero delle Finanze; creditori.
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; Ministero degli Interni; Ministero della Pubblica Istruzione; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni in cui o per cui la Fondazione operi; A.S.L.; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzia per i dati personali; Collegio Sindacale; Consiglio di amministrazione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; A.S.L.;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Fondazione.

Le regole specificamente contenute nelle istruzioni operative che seguono sono ispirate tanto ai principi richiamati nella Parte Generale Sezione Prima del presente modello, quanto nel Codice Etico, e qui si richiamano sinteticamente:

- 1) Ogni attività autorizzata in via generale o specificatamente all'interno della Fondazione deve essere registrata (principio della tracciabilità) e quindi verificabile anche in rispetto al suo autore (principio della identificazione anche temporale ovvero firma e data). Vale altresì il principio per cui ogni documento deve essere redatto in modo conforme alla normativa vigente.
- 2) Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi, e, per quanto compatibile con l'organizzazione della Fondazione, si deve evitare che più fasi della stessa procedura siano affidate ad un unico soggetto, senza che altri effettuino un effettivo controllo riguardo al processo/procedura (principio della segregazione delle funzioni).
- 3) Le risorse finanziarie della Fondazione e la relativa movimentazione dovranno essere sempre registrate e l'utilizzo del denaro contante dovrà avvenire con flussi di cassa chiari. La conservazione del denaro contante (in cassaforte) dovrà avvenire a cura di responsabili individuati con delega formale.

PARTE SPECIALE

Sezione Seconda

1- Introduzione

1.A- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (rev. 02 dell'11.11.2022)

1.B- Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D. Lgs. 231/01 all'Organismo di Vigilanza (rev. 00 del 6 luglio 2022)

2- Organigramma della Fondazione

Allegato A)

3- Il Sistema di Deleghe/Procure (colonna G della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale - Sezione Seconda) e Funzionigramma della Fondazione

Allegato B)

4- Macrotabella di mappatura delle aree di attività della Fondazione a rischio D.lgs. n. 231/2001

Allegato C)

5- Tabelle di valutazione del rischio di ogni singolo processo riferito alle aree di attività della Fondazione a rischio D.lgs.231/2001 (colonna C della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale - Sezione Seconda)

Allegato D)

6 Istruzioni Operative sviluppate a seguito della valutazione dei rischi connessi ai processi a rischio reato

Allegati E)

7. Strumenti di governo e controllo presenti nella Fondazione (colonna D della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale - Sezione Seconda).